



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE
UFFICIO MANUTENZIONI

ORDINANZA N 6 DEL 12/04/2021

Oggetto:	REVOCA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N.4 DEL 04/03/2021 CONTENENTE LE MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19, DA ADOTTARE NEL TERRITORIO COMUNALE. RIAPERTURA DEI PARCHI E AREE VERDI PUBBLICHE
----------	--

IL SINDACO

Premesso che con Delibera di Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 avente ad oggetto "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», e del Decreto-Legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19».

Vista l'Ordinanza n. 25 del 3 marzo 2021 del Presidente della Regione Emilia Romagna ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nei comuni ricadenti nel territorio della città metropolitana di Bologna e nei comuni delle Province di Modena e Reggio-Emilia.

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 4 del 04/03/2021 con la quale **si** disponeva, per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico, a decorrere dalle ore 24.00 del giorno 04 marzo 2021 e fino a nuovo provvedimento, dei parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di servizio di apertura e chiusura, e di limitare la fruizione di tutti gli altri parchi e aree pubbliche non recintati al solo transito, istituendo il divieto di sosta delle persone;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 09/04/2021 con la quale allo scopo di contrastare, contenere e diffondersi del virus SARS COV-2, nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana cessano di avere efficacia le misure di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 02 aprile 2021 e si applicano le misure di cui alla c.d. "zona arancione" nei termini di cui agli art. 1 e 2 del decreto -legge 1° aprile 2021 n. 44;

Constatato che l'Amministrazione comunale, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia, intende procedere alla riapertura dei parchi pubblici, delle aree verdi e delle aree gioco sul territorio comunale, mettendo in atto tutte le procedure per evitare il contagio del virus, garantendo il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone, l'obbligo della mascherina per i cittadini e fermo restando il divieto di assembramento in questi luoghi;

Dato atto che dovrà essere effettuata periodicamente la sanificazione delle attrezzature presenti nei parchi pubblici e nelle aree verdi del Comune di Bibbiano nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni riportate nelle "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19 del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Precisato che sarà possibile utilizzare le attrezzature presenti nelle aree gioco dei parchi pubblici e delle aree pubbliche tutti i giorni dal lunedì alla domenica, con le seguenti modalità:

- è fatto divieto di assembramento;
- è fatto obbligo di utilizzo della mascherina e di altri indumenti utili a coprire naso , escluso i bambini, fino ai 6 anni di età;
- è fatto obbligo del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- è fatto divieto di utilizzo delle attrezzature in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell'olfatto o del gusto;

Ritenuto alla luce di quanto sopra di provvedere alla riapertura dei parchi pubblici, delle aree verdi e delle attrezzature in essi presenti a partire da lunedì 12 aprile 2021, revocando quanto disposto con precedente ordinanza n. 4 del 04.03.2021;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Vista, stante quanto sopra detto, la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visti gli artt. 21 bis e ter della L.241/90;

Tutto quanto premesso:

ORDINA



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

- di revocare quanto disposto in materia con la propria ordinanza n. 4 del 04/03/2021 ;
- la riapertura dei parchi pubblici, delle aree verdi, delle aree gioco e delle attrezzature ivi presenti nel territorio comunale, tutti i giorni dal lunedì a domenica con decorrenza da lunedì 12 aprile 2021, e nel rigoroso rispetto delle seguenti modalità:
 - è fatto divieto di assembramento;
 - è fatto obbligo di utilizzo della mascherina o di indumenti utili a coprire naso e bocca, con l'esclusione dei bambini di età inferiore ai 6 anni;
 - è fatto obbligo del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro;
 - è fatto divieto di utilizzo delle attrezzature e dei giochi in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell'olfatto o del gusto;
- di provvedere alla pulizia periodica delle attrezzature presenti nei parchi pubblici e aree verdi di proprietà comunale

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- di incaricare le forze dell'ordine della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

- le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art 4 del D.L n.19/2020 e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, così come stabilito all'art 1, comma 2, e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art 2, comma 1, ovvero dell'art.3;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
CARLETTI ANDREA / INFOCERT SPA



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.